



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

ORIGINALE

ORDINANZA N. 2 del 19-04-2017

Oggetto: DEROGA IN MERITO AI LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 16/04/2013, N. 74 E S.M.I.

IL SINDACO

VISTO che le attuali condizioni climatiche hanno prodotto un clima rigido specialmente nelle prime ore del mattino ed in quelle della sera.

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e c\), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192](#)"- (G.U. n. 149 del 27 giugno 2013) e s.m.i., in particolare:

Art. 4. Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

c.1- Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.

c.2- L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con il limite relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione per la Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.

c.3- Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Art. 5. Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

c.1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

c.2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

RITENUTO necessario prorogare l'esercizio degli impianti termici di proprietà comunale, per le motivazioni in premessa esposte.

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.

ORDINA

DI CONCEDERE deroga in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici di proprietà comunale, rispetto l'esercizio previsto per la zona climatica "E", stabilendo di prorogare detto esercizio **fino al giorno sabato 22 Aprile 2017**, con durata massima prevista dall'art.4-c.3 del precitato D.P.R. 16.04.2013, n.74 e s.m.i.--

Il Sindaco
Falamischia Fosca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa